

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

vista la decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁵⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

⁽⁵⁾ Cfr. allegato I.

- (2) In esito a negoziati commerciali, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione di frumento tenero di qualità media e bassa, ossia di qualità diversa da quella alta, quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽⁶⁾, istituendo un contingente d'importazione.

- (3) Il suddetto contingente tariffario riguarda un quantitativo annuo massimo di 2 989 240 tonnellate, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d'America e 38 853 tonnellate in provenienza dal Canada.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁷⁾, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007.

- (5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dal presente regolamento.

- (6) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento tenero oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione.

- (7) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

- (8) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

- (9) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione a un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁸⁾.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁷⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.